

## per la stagione invernale 2021/2022

1. Le Condizioni Generali (CGC in breve) disciplinano il rapporto contrattuale instaurato con l'acquisto di uno skipass stagionale dell'Associazione Ortler Ski Arena (OSA in breve). Le CGC specificano i diritti e gli obblighi in relazione all'utilizzo dello skipass stagionale 2021/2022. Lo skipass OSA è un biglietto temporaneo per il trasporto passeggeri che consente l'utilizzo degli impianti di risalita messi in funzione e delle aree sciistiche protette nei comprensori OSA.
2. **L'utilizzo dello skipass OSA è soggetto alle norme Covid in vigore nel settore degli impianti di risalita nelle stazioni sciistiche e/o alle esigenze organizzative delle singole stazioni sciistiche. Se, per esempio, l'uso degli impianti di risalita fosse possibile solo su presentazione del Green Pass, i possessori dello skipass OSA devono mostrarlo ad ogni controllo. Il rimborso del prezzo d'acquisto dello skipass OSA a causa di un Green Pass mancante e/o non valido o di altri requisiti legali o organizzativi necessari per l'uso degli impianti di risalita nelle aree sciistiche non sarà concesso.**
3. In caso di una nuova chiusura dei comprensori sciistiche mediante un provvedimento governativo OSA garantisce il rimborso del prezzo d'acquisto dello skipass stagionale. Il rimborso può essere effettuato solo tramite il comprensorio nel quale è stato acquistato. In caso di chiusura temporanea, i clienti hanno diritto a un rimborso parziale. Le giornate di sci utilizzate fino alla chiusura saranno detratti dal prezzo di acquisto, vale a dire nella misura di euro 30 per gli adulti, euro 28 per i seniores, euro 18 per i giovani, euro 15 per i bambini e euro 13 per i bambini con un biglietto famiglia. Si tratta dei prezzi medi giornalieri applicati nei 15 comprensori sciistici OSA.
4. I possessori dello skipass OSA 2019/2020 e 2020/2021 hanno comunque diritto a uno sconto del 15 per cento sull'acquisto dello skipass OSA 2021/2022, più lo sconto del 10 per cento valido durante la prevendita. Sono esclusi da questo regolamento i titolari di skipass che hanno già usufruito dello sconto del 15 per cento nella stagione 2020/2021 e hanno usufruito completamente del biglietto (più di 11 entrate giornaliere).
5. Lo skipass OSA è valido per un massimo di sei mesi, di norma dal 1° novembre alla fine di aprile dell'anno successivo. Le date di apertura nei comprensori sciistici OSA variano a seconda dell'altitudine e/o delle condizioni della neve. Con l'inizio della prevendita, tutti i comprensori OSA pubblicano le date delle aperture previste: [www.ortlerskiarena.com](http://www.ortlerskiarena.com)
6. In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria, dei rischi connessi, nonché delle incertezze sulla validità temporale delle normative nell'esercizio delle attività economiche e della restrizione delle libertà individuali delle persone, la decisione sull'apertura dei singoli impianti di risalita e delle piste avviene sempre autonomamente e ad esclusiva discrezione dei rispettivi comprensori sciistici OSA.
7. In caso di fermo di singole strutture o singoli comprensori sciistiche per maltempo, forza maggiore ecc. non è previsto alcun rimborso. Un rimborso parziale è possibile per coloro che hanno subito un infortunio con gli sci, risultante da certificato medico, con ultima data di richiesta il 15 febbraio.
8. Lo skipass stagionale OSA è un documento strettamente personale, fornito di nome e cognome e foto del titolare. In nessun caso lo skipass potrà essere ceduto, prestato e/o scambiato, nemmeno gratuitamente. Lo skipass non può essere alterato o manipolato. In caso di uso improprio, lo skipass OSA verrà ritirato immediatamente.
9. In caso di richiesta da parte del personale addetto o di ispettori, il titolare deve mostrare lo skipass OSA e consentire l'identificazione presentando un documento d'identità valido.
10. Qualsiasi uso improprio dello skipass OSA comporterà immediatamente il suo ritiro, la cancellazione e la sospensione della validità.
11. In caso di smarrimento dello skipass OSA verrà emesso uno skipass sostitutivo su richiesta del titolare e la validità della tessera precedentemente emessa verrà annullata. Per questo deve essere pagata una commissione, come indicato nel listino prezzi.
12. I gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci non sono responsabili per l'uso improprio degli stessi o in caso di mancata osservazione delle normative. I regolamenti sono esposti nelle stazioni a valle degli impianti di risalita e devono essere seguiti in ogni caso.
13. Il titolare dello skipass OSA dichiara di prendere pienamente atto e di approvare le CGC.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_